



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado GENZANO DI LUCANIA

Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ)
con sezione associata a Banzi (PZ)
Tel.: 0971 77 49 00

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it
C.F. 96032780767
Codice Univoco: UF8MBG



Ai Docenti

Alla DSGA

Al personale ATA

Ai genitori/tutori degli alunni

All'Albo online

Alla Bacheca Istituzionale

Al sito web

Agli atti

Oggetto: Criteri sostituzione Docenti assenti alla scuola dell'Infanzia. Disposizioni dirigenziali e obblighi del personale.

Con riferimento a quanto in oggetto si ribadiscono le seguenti disposizioni rientrando la materia nelle prerogative dirigenziali già ampiamente comunicate nel **Collegio dei docenti del 16 novembre 2022**.

La modalità **operativa per le supplenze alla scuola dell'Infanzia** potrà attuata mediante turni "spezzati", nelle sezioni in cui manca una delle due docenti, nel seguente modo:

- 1° turno: 8.30-11.30 (la docente "spezza" il turno dalle 11.30 alle 13.30 e può allontanarsi da scuola);
- ore 11.30-13.30: la sezione è coperta da un'altra docente in orario di servizio in un'altra sezione (perché in questa fascia oraria le insegnanti sono in compresenza);
- 2° turno: ore 13.30-16.30 (con un'ora eccedente).

Individuazione dei docenti per le supplenze scuola dell'Infanzia

Verranno utilizzati i seguenti criteri di priorità nel disporre le sostituzioni:

1. docenti che devono recuperare permessi brevi;
2. docenti in compresenza con la IRC, se non tenuti a svolgere attività alternative;
3. docenti di sostegno qualora l'alunno con disabilità sia assente (secondo il proprio orario di servizio);
4. turno "spezzato";
5. docenti che hanno dichiarato la disponibilità per svolgere ore eccedenti a pagamento, dando la precedenza al docente della sezione;
6. docenti dell'organico dell'autonomia con ore a disposizione o in compresenza.

Naturalmente la possibilità di "spezzare" il turno, in caso di necessità, potrà essere applicato anche alla scuola primaria.

Tanto premesso, il sottoscritto Dirigente Scolastico chiarisce che per la sostituzione **non è necessario disporre la sostituzione con ordine scritto**, è sufficiente l'ordine impartito dal collaboratore (primo o secondo) sulla base della delega conferita. Quando si tratta di disporre una sostituzione, infatti, il datore di lavoro può impartire un ordine di servizio al dipendente anche in forma orale. In virtù del dovere di collaborazione che grava sul lavoratore giusto il disposto dell'art. 2104, comma 2, codice civile, egli è tenuto a darvi esecuzione:

"Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

GENZANO DI LUCANIA

Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ)
con sezione associata a Banzi (PZ)

Tel.: 0971 77 49 00

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it

C.F. 96032780767

Codice Univoco: UF8MBG



dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente¹ dipende”.

Da ultimo, queste affermazioni sono state ribadite dalla sentenza del **Tribunale di Siracusa n. 237/2019**. Secondo il Giudice del Lavoro, non solo non è illegittimo un ordine di servizio impartito verbalmente, ma inoltre il dipendente **non può disobbedire all'ordine ricevuto solo perché dato in tale forma**.

La possibilità di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito, presuppone infatti, oltre alla palese illegittimità dell'ordine stesso, che il dipendente non si limiti ad un mero rifiuto, ma concreti le sue motivate obiezioni, indicandone le ragioni (vedere anche **sentenza Corte di cassazione, n. 31086/2018**).

Ciò vale in termini generali ed è, dunque, applicabile anche nel caso di specie.

Considerato che l'ordine di servizio può essere legittimamente impartito tanto dal dirigente quanto dai suoi collaboratori, sulla base della delega loro conferita, nel caso di specie:

Alla luce di quanto precede, il rifiuto di eseguire l'ordine di servizio perché impartito verbalmente è immotivato e tale da aprire la strada ad un procedimento disciplinare.

Per completezza si ribadisce che alle sostituzioni dei docenti assenti provvederanno la prima collaboratrice del dirigente scolastico per la scuola secondaria di primo grado e la seconda collaboratrice del dirigente scolastico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e, in loro assenza, i responsabili di plesso che, pertanto, sono oggetto di delega espressa del sottoscritto all'attuazione di quanto sopra.

Il Dirigente Scolastico

prof. ing. Lucio Santosuosso

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

¹ Il termine indica una relazione tra due soggetti, il primo dei quali si trova in una posizione di superiorità, mentre il secondo in una posizione di inferiorità (subordinazione). Il codice civile fa riferimento, ad esempio, al rapporto gerarchico tra l'imprenditore e i suoi collaboratori (art. 2086 del c.c.)